



Avvocato
20.03.2023
16:54:37
GMT+00:00

Studio Legale
GARZIA E ASSOCIATI
Strada Massetana Romana 64 - Siena (SI)
Tel. 0577/282167 - Fax 217072 - email: studio@garziastudiolegale.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -
ROMA

Sez. III - R.G. 13909/2022

Ricorso per motivi aggiunti

FRANCESCA CHIMENTI, nata a Rossano (CS), il 27 ottobre 1995 (c.f. CHMFNC95R67H579G), rappresentata e difesa dall'Avv. Leandro Parodi (c.f. PRDLDR86C29E202Z) del Foro di Siena, presso il cui studio in Siena, Strada Massetana Romana n. 64 elegge domicilio e dall'Avv. Angela Chimenti del Foro di Cosenza (c.f. CHMNGL94D46H579M), giusta procura in calce ed allegata al presente atto; i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il proprio numero di fax "n° 0577/217072" o indirizzo di posta elettronica certificata leandroparodi@pec.ordineavvocatisiena.it e avv.angelachimenti@pec.it

- *ricorrente*

contro

- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (M.U.R.)**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Piazza Kennedy n. 20, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato in (00186) Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**, in persona del Rettore p.t.;

- *resistenti*

e nei confronti di

- **CECILIA SIMBULA**, residente in (09170) Oristano (OR) Corso Umberto I, n. 72,

- **ALESSANDRA ZUFFIANO'**, residente in (72023) Mesagne (BR) Via Alimini, n. 4,

- *controinteressati*

per l'annullamento

previa concessione della misura cautelare richiesta ex artt. 55 c.p.a

- del provvedimento dell'Università di Roma "Sapienza", rubricato decreto n. 218/2023 prot. n. 0009711 del 31/01/2023 e della graduatoria allegata prot. n. 0010371 del 01/02/2023 nella quale la ricorrente Chimenti Francesca è collocata alla posizione n. 66 della tabella "IV anno corso di medicina in lingua italiana" (*doc.ti 1, 2, 3*);
- del bando del 30 giugno 2022 pubblicato dal Rettore dell'Università degli Studi La Sapienza avente ad oggetto "*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento*" (*doc. 4*);
- dei decreti-bandì, adottati ed emanati dai Rettori pro tempore della Università indicata in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato e sono stabiliti i posti disponibili, per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo "*de quo*", C.U.N.);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremi sconosciuti, rispetto a quelli sopraindicati.

ooo

FATTO

- Con ricorso notificato il 18/11/2022, la Chimenti Francesca proponeva ricorso impugnando: 1) il provvedimento di non ammissione della ricorrente al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), per l'anno accademico 2022-2023 pubblicato il 12 ottobre 2022 e il 14 ottobre 2022 (avente il medesimo contenuto) sul sito https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/allegato_1_1_graduatoria_informazioni_iscrizione_modalita_per_liscrizione_0.pdf con il quale viene comunicato che la ricorrente non ha ottenuto punteggio perché

"Manca cartella" e che, pertanto, è stato rigettato il trasferimento dalla Facoltà di Medicina di Pleven in Bulgaria (*doc. 1 depositato con il ricorso principale, v. pag. 3 tabella "quarto anno non eleggibili medicina"*); 2) il bando del 30 giugno 2022 pubblicato dal Rettore dell'Università degli Studi La Sapienza avente ad oggetto *"Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento"* (*doc. 2 depositato con il ricorso principale*); 3) i decreti-bandì, adottati ed emanati dai Rettori pro tempore della Università indicata in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato e sono stabiliti i posti disponibili, per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo *"de quo"*, C.U.N.); 4) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di estremi sconosciuti, rispetto a quelli sopraindicati.

- In punto di fatto, la ricorrente esponeva quanto di seguito riportato.
- La ricorrente si è laureata nel 2017 ha conseguito la laurea di Primo Livello in Economia e Commercio (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale L-18) presso l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia e Commercio (*doc. 3 depositato con il ricorso principale*).
- Successivamente, ogni anno sostiene i test di accesso per i corsi di laurea in Medicine e Chirurgia e, nel 2019, ella si iscrive ai singoli insegnamenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", onde poter accelerare il tempo laddove, negli anni successivi, costei dovesse superare l'esame. In particolare, l'unico esame sostenuto è quello denominato "Biologia e Genetica" (BIO/13 CFU 9 e MED/03 CFU 1) con votazione 28/30 (*doc. 4 depositato con il ricorso principale*).

- A seguito dell'estate 2019, la ricorrente decide di trasferirsi all'estero e di iscriversi al test per accedere ad un corso di laurea in Medicina e Chirurgia: l'unico ateneo che consentiva ciò -in quel momento- era quello di Pleven, in Bulgaria, poiché l'anno accademico iniziava a febbraio.
- La ricorrente superava il test di ingresso nel mese di dicembre 2019, e si immatricolava presso il predetto ateneo nel febbraio 2020.
- Ella seguiva il percorso di studi -interamente in inglese- e, attualmente, risulta iscritta al terzo anno in corso, avendo completato tutti gli esami per un totale di 23/23 (CFU 138 + 10 da Roma), con una media di 5,17 su 6 (in trentesimi 28-30/30) (*doc. 5 depositato con il ricorso principale*).
- Tuttavia, la ricorrente intende proseguire il percorso di studi in Italia e, per tale motivo, è venuta a conoscenza del bando emesso dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
- L'Ateneo resistente ha indetto il bando per presentare domanda di trasferimento ad anni successivi al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia, in data 30/06/2022 (v. doc. 2, https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/bando_trasferimento_2022-2023.pdf).
- La ricorrente ha quindi inoltrato la domanda in data 29/07/2022 alle ore 17:40 (*doc. ti 6 depositato con il ricorso principale*) per iscriversi al quarto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, inviandola via mail all'indirizzo di posta elettronica previsto all'art. 2 del bando, dopo aver effettuato il versamento del contributo unificato di 45,00 euro (*doc. 7 depositato con il ricorso principale*).
- Tuttavia, in data 12/10/2022, l'Ateneo pubblicava una graduatoria che, seppur ritirata e pubblicata nuovamente il 14/10/2022 con il medesimo contenuto, non richiama la valutazione della ricorrente, bensì descrive la sua domanda con la dicitura “*manca cartella*”, inserendola insieme ad un'altra candidata nella tabella “*non eleggibili*”.

- La ricorrente, preso atto della graduatoria e nella certezza di aver correttamente seguito le istruzioni del bando - nonché nella convinzione di avere i requisiti per rientrare tra gli assegnatari del posto al quarto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (posto che la ricorrente condivideva con le odierne controinteressate, colleghi di corso a Pleven, i medesimi risultati accademici se non addirittura vantava crediti e/o requisiti maggiori previsti dal bando *de quo*) - inoltrava istanza di annullamento in autotutela all'ateneo, per il tramite dell'Avv. Iolanda Giordanelli del Foro di Cosenza (*doc. 8 depositato con il ricorso principale*).

- Pur tuttavia, l'Università resistente non riscontrava tale istanza e proseguiva, quindi, con l'assegnazione dei posti ai candidati risultati vincitori, come si evince dal sito di ateneo (*doc. 9 depositato con il ricorso principale*).

ooo

- A fronte del ricorso principale sopra menzionato, il TAR Lazio ha emesso il decreto cautelare monocratico del 26/11/2022 con il quale il Presidente invitava la ricorrente ad un nuovo invio dell'istanza di ammissione all'ateneo, come poi avvenuto, senza sortire alcun effetto.

- Si sono, poi, succedute n. 4 udienze in camera di consiglio (21/12/2022, 25/01/2023, 08/02/2023 e 08/03/2023), con ulteriori provvedimenti dilatori, rispettivamente del 03/01/2023 (con il quale si concedeva ulteriore termine per riscontrare l'istanza della ricorrente, trasmessa in forza del decreto presidenziale suddetto), del 31/03/2023 (con la quale si accoglieva la domanda cautelare ordinando all'ateneo il riesame della sua posizione) e del 20/02/2023 (con la quale l'Ill.mo TAR adito chiedeva all'Ateneo il deposito del verbale delle compiute operazioni di riesame, unitamente alla scheda di valutazione della posizione di parte ricorrente, nonché gli atti relativi alla Commissione incaricata della suddetta attività, secondo quanto indicato nel testo del medesimo d.r. n. 218/2023

depositato in atti).

- Preme evidenziare che di tale ultima richiesta, trattandosi di documentazione rilevante anche ai fini del presente ricorso per motivi aggiunti, l'Ateneo non ha depositato alcunché.

- In proposito, si osserva che tale richiesta, accolta e concessa co l'ordinanza suddetta del 20/02/2023, si è resa necessaria poiché, il 30/01/2023, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza pubblicava sul proprio sito la nuova graduatoria collocando la Chimenti Francesca alla posizione n. 66; parimenti, l'Avvocatura di Stato, per conto dell'Università, in data 03/02/2023, depositava tra i documenti di causa, il decreto e le relative graduatorie impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti (v. doc.ti 1, 2, 3 impugnati con il presente ricorso)-

ooo

Gli atti impugnati appaiono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) I MOTIVO:

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 L. 241/1990 S.M.I..

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL BANDO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" DEL 30 GIUGNO 2022
"AVVISO PER POSTI LIBERI SU ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO DA COPRIRE MEDIANTE TRASFERIMENTO".

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA; DIFETTO DI
ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

La ricorrente, come sopra meglio descritto in punto di fatto, ha partecipato alla selezione degli studenti per l'iscrizione al quarto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ottenendo un negativo riscontro da parte della Commissione valutatrice.

Ella, infatti, dapprima non è risultata neppure idonea ed è stata collocata in altra tabella, riferita a candidati “non eleggibili” e a fianco alla sua matricola “1844049” e alla sua data di nascita “27/10/1995” è stata aggiunta la nota “Manca cartella”.

Soltanto a fronte del ricorso principale e delle ordinanze propulsive del TAR Lazio, l'Ateneo ha pubblicato una nuova graduatoria, oggi impugnata, che riprova tutta l'irragionevolezza e la contraddittorietà del suo operato.

Infatti, a fronte della nuova graduatoria, si è palesata la seguente situazione, per il quarto anno di medicina:

- posizione 57: Cecilia Simbula (matricola n. 2068376), percentuale esame sostenuti 80%, punti 128,0;
- posizione 66: FRANCESCA CHIMENTI (matricola n. 1844049), percentuale esame sostenuti 80%, punti 128,00;
- posizione 67: Alessandra Zuffianò (matricola n. 2068500), percentuale esame sostenuti 80%, punti 128,00.

E a fronte degli scorimenti (con il terzo, poiché i successivi due scorimenti non hanno interessato il quarto anno), è entrata la Cecilia Simbula (*doc. 5*), fermo restando che sia quest'ultima che la Alessandra Zuffianò (attualmente non confermata), sono iscritte senza soluzione di continuità -rispetto alla prima graduatoria-, ovvero frequentano i corsi e danno gli esami regolarmente.

Mentre, la ricorrente ha dovuto iscriversi presso l'ateneo bulgaro di Plezen, sostenendo una spesa di € 3.800,00, per poter proseguire la propria carriera e non rimanere in attese delle illegittime decisioni assunte dall'ateneo romano resistente.

Ebbene, la condotta è macroscopicamente viziata, atteso che:

- in primo luogo, è impensabile che un ateneo possa emettere una graduatoria, facendo proseguire gli studi ad una studentessa (Alessandra Zuffianò) che non è risultata nel novero dei posti disponibili; né tanto meno

può dirsi legittimo lo scorimento della graduatoria sino al posto della Cecilia Simbula, poiché la ricorrente avrebbe avuto diritto ad entrare al suo posto, come in appresso si dirà.

- in secondo luogo, come già dedotto nel ricorso principale, occorre evidenziare che la ricorrente, laddove la Commissione avesse valutato la propria domanda, sarebbe sicuramente risultata aggiudicataria di uno dei posti disponibili per il quarto anno del corso di laurea: ciò si evince confrontando la propria domanda (*v. doc. 6 ricorso principale*) con le domande delle predette controinteressate Cecilia Simbula (*v. doc. 10 ricorso principale*) e Alessandra Zuffianò.

In particolare, con riferimento al piano di studi della Cecilia Simbula è evidente come, confrontando entrambe le carriere accademiche, vi sia piena coincidenza degli esami sostenuti.

Anzi!

La ricorrente vanta di aver sostenuto un esame ulteriore presso l'ateneo di Tor Vergata, "Biologia e Genetica" con votazione 28/30 (cfr. doc. 4 ricorso principale).

Con riferimento alla Alessandra Zuffianò, oltre ad esserci, anche in questo caso, coincidenza nella carriera accademica, si ripete sono colleghi di corso, la deducente risulta essere più giovane della controinteressata, pertanto, secondo quanto stabilito dal bando all'art. 5, n. 13, "*a parità di condizioni prevorranno i candidati anagraficamente più giovani*", la stessa sarebbe dovuta essere privilegiata nella valutazione.

Invece, le due controinteressate, pur a fronte della nuova graduatoria (si ribadisce), frequentano il quarto anno presso l'Università La Sapienza.

○○○

Ergo, la graduatoria dovrà essere riformata e la ricorrente dovrà essere ammessa al quarto anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

oooooooooooooooooooo

ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente formula -in via cautelare- **richiesta di sospensione della graduatoria impugnata e, comunque, di immediata ammissione con riserva** alla frequenza delle lezioni del quarto anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza ed al sostenimento dei relativi esami nell'attesa del giudizio di merito.

Sussistono infatti i presupposti per la misura cautelare richiesta:

- **Sul fumus boni iuris:** la fondatezza del ricorso è dimostrata dai motivi di censura sopra evidenziati che attengono alla palese illegittimità esclusione della sua domanda di trasferimento.
- **Sul periculum in mora:** la mancata ammissione del candidato determina in capo a costui un danno grave ed irreparabile, consistente nella lesione di diritti inviolabili tutelati dalla Carta Costituzionale e dall'ordinamento sovranazionale. Infatti, la ricorrente anche nell'auspicata e creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, subirebbe un pregiudizio alla propria carriera formativa e professionale in termini di ritardo nel conseguimento del titolo di studio per l'impossibilità di sostenere gli esami, non avendo potuto frequentare le lezioni.

Non solo. Ciò che è ancor più grave nel caso di specie è che la ricorrente è iscritta presso la facoltà di Medicina e Chirurgia a Pleven in Bulgaria e l'attesa della decisione di merito l'ha già costretta ad iscriversi e frequentare lì il quarto anno, con il rischio di non vedersi riconosciuti gli ulteriori esami o, peggio ancora, frequentare inutilmente e lezioni in caso di successivo trasferimento; cosicché un'eventuale tardiva sentenza di accoglimento risulterebbe *inutiliter data*.

Di contro, nessun pregiudizio subirebbe l'Amministrazione.

In ogni caso, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, proprio della fase cautelare, è indubbiamente prevalente quello del candidato pretermesso (*ex multis TAR Lazio, sez. III, ord. 24/01/2013, n. 303 ; TAR*

Lazio, sez. III, ord. 13/01/2012, n. 135; TAR Lazio, sez. III, ord. 13/01/2012 n. 132; TAR Lazio, sez. III, ord. 21 dicembre 2012, n. 4736 e 4751; TAR Lazio, sez. III, ord. 10 gennaio 2013, n. 81).

Si confida, pertanto, nella concessione della misura cautelare richiesta.

ooo

P.Q.M.

Tutto quanto esposto, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata chiede in accoglimento del presente ricorso che:

- 1) **IN VIA CAUTELARE**: che sia disposta la misura cautelare *ex art. 55 CPA* della ammissione con riserva alla frequenza del 4° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia LM/41 e al sostenimento dei relativi esami presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per l'A.A. 2022/2023;
- 2) **NEL MERITO**: l'annullamento degli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto all'immatricolazione della ricorrente per l'a.a. 2022/2023 al 4° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Con vittoria di spese e competenze di causa.

ooo

Si provvede con separata istanza a richiedere la notifica per pubblici proclami.

ooo

Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si fa istanza affinché l'Ill.mo TAR adito provveda ad ordinare all'ateneo resistente copia del verbale delle compiute operazioni di riesame, unitamente alla scheda di valutazione della posizione di parte ricorrente Chimenti Francesca, nonché gli atti relativi alla Commissione incaricata della suddetta attività, secondo quanto indicato nel testo del medesimo d.r. n. 218/2023 depositato in atti.

ooo

Si dichiara che la presente controversia non è soggetta al pagamento del contributo unificato, trattandosi di ricorso per motivi aggiunti avendo "per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause" (cfr. Cass. n. 25407/2022; Cass. n. 23873/2020; Cass. n. 23530/2020; Cass. n. 23528/2020).

ooo

Si depositeranno in termini:

- 1) Originale notificato;
- 2) Istanza di fissazione di udienza;
- 3) Documenti citati, come da separato elenco.

ooo

Siena/Roma, 20 marzo 2023

Avv. Leandro Parodi

Avv. Angela Chimenti